

Ivrea 16 gennaio 2012.

## FISCALE - Successioni e donazioni

### Dichiarazione di successione - Emendabilità - Rettifiche successive - Termini (ris. Agenzia Entrate 13.1.2012 n. 8)

Con la R.M. del 13.1.2012, n. 8 l'Agenzia delle Entrate, rivedendo un proprio precedente orientamento espresso già nella R.M. 101/99 ed inoltre, prendendo atto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. 18.11.2011 n. 24265), ha ritenuto di poter affermare, che i contribuenti possono procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo e gli uffici sono tenuti a prendere in considerazione tali modifiche, anche se successive allo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione di successione.

La stessa Corte, con precedenti sentenze (Corte di Cassazione 25/09/2009, n. 20629, 6 agosto 2008, n. 21196, 15 maggio 2006, n. 11143, ecc.) ha più volte confermato la possibilità di correzioni, sia in aumento che in diminuzione, dei valori inizialmente dichiarati.

Le precisazioni riportate nella recente sentenza della Corte di Cassazione del 18 novembre 2011, n. 24265, e fatte proprie dall'Amministrazione finanziaria consistono nel riconoscimento del fatto che *"la dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell'art. 31 D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346"* (con la precisazione che l'eventuale *"mancata osservanza"* di tale termine potrà comportare solo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 50 e ss.), *"purché prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta"*. (2 anni dal pagamento dell'imposta principale).

artt. 27, 31 e 33 DLgs. 31.10.1990 n. 346 (S.O. n. 75 G.U. 27.11.1990 n. 277)  
Risoluzione Agenzia Entrate 13.1.2012 n. 8  
Risoluzione Min. Finanze 18.6.1999 n. 101/E  
Cass. 25.9.2009 n. 20629

**Dr. Stefano M. Perego**  
a cura del Centro Studi CSC